

Missione 3 – Componente 1 – Riforma 1.2
ACCELERAZIONE DELL'ITER DI APPROVAZIONE DEI
PROGETTI FERROVIARI



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

INTERVENTO

Adottare una legislazione per anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul PFTE, potranno essere ottenute nelle successive fasi di progettazione con indizione della Conferenza dei servizi decisoria a cura dei Commissari o dell'Amministrazione procedente.

TRAGUARDO

T4 2021 Modifica normativa che ridurrà la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

ATTUAZIONE

DL n. 152/2021, articolo 6: accelera i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie. Il DL 121/2021, articolo 10, co. 7-bis ha esteso le procedure autorizzatorie semplificate e speciali del DL 77/2021 agli interventi relativi alle infrastrutture energetiche lineari ferroviarie.

Traguardo raggiunto con il DL 152/2021 e con il DL 121/2021 al 31/12/2021

Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari

Traguardo: entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

In particolare, [l'articolo 6 del DL 152/2021](#) accelera i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.

[L'articolo 10, co. 7-bis 121/2021](#) ha esteso le procedure autorizzatorie semplificate e speciali del [DL 77/2021 \(art.44-46\)](#) agli interventi relativi alle infrastrutture energetiche lineari ferroviarie.

La riforma è stata attuata per i progetti più consistenti del PNRR, in particolare attraverso l'art.

44 del d.l. 77/2021 conv. in l. 108/2021. Per gli ulteriori progetti, sia quelli che ricadono nell'applicazione dell'art. 48 del d.l. 77/2021 (finanziati a valere sul PNRR, sul Piano complementare o sui fondi strutturali UE), sia quelli finanziati con risorse del bilancio ordinario, è stata approvata una proposta normativa (art. 6) all'interno del d.l. 152/2021 di attuazione del PNRR per semplificare il processo autorizzativo e ottenere la riduzione dei tempi prevista dal traguardo.

L'art. 44 del D.L. 77/2021 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente.

Si tratta in particolare delle seguenti opere:

1. realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
2. potenziamento linea ferroviaria Verona–Brennero;
3. realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
4. realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
5. realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6. potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
7. realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8. messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
9. interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10. realizzazione della Diga foranea di Genova.

A tale fine l'art. 44 individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre inserite alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali.

L'art. 45 del D.L. 77/2021 prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale competente per l'espressione dei pareri in relazione ai suddetti interventi (Allegato IV del DL).

L'art. 46 del D.L. 77/2021 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018. In particolare, viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che individui, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021), soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al D.L.77/2021, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà.

LINK UTILI

- <https://www.camera.it/temiap/2021/11/30/OCD177-5185.pdf>

Riferimenti normativi	<p>Art. 6 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310)</p> <p>Art. 10 co. 7-bis del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156</p> <p>Artt. 44-46 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108</p>
Tag	<p>PNRR, PNC, PFTE, MIMS, riforma, traguardo, infrastrutture, mobilità sostenibili</p>
Voci di glossario	<p>PNRR, PNC, PFTE, MIMS</p>